

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 93, commi *7-bis*, *7-ter* e *7-quater*, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito denominato «Codice»), ha per oggetto i criteri di accantonamento, di ripartizione e di liquidazione delle risorse del “Fondo per la progettazione e l'innovazione” (d'ora in poi Fondo) previsto dal predetto articolo 93.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

1. Il Fondo di cui all'art. 1 è costituito dall'accantonamento della percentuale variabile, in relazione ai criteri individuati al successivo art. 3, e comunque non superiore al 2%, dell'importo posto a base di gara delle opere o dei lavori dell'Ateneo, per lo svolgimento di attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, compresa l'eventuale redazione di varianti, realizzata, in tutto o in parte, dagli Uffici della Divisione Tecnica dell'Ateneo e/o da altro personale dell'Ateneo individuato dagli organi competenti per eventuali incarichi tecnici specifici. Sono escluse le attività manutentive per le quali non sia stata redatta progettazione.

2. Le prestazioni oggetto del presente Regolamento sono quelle descritte all'articolo 93, commi 3, 4 e 5, del Codice con le precisazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo e del Regolamento di attuazione della Legge (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

3. Nei casi in cui criteri di ragionevolezza, economicità ed efficacia lo consentano, su indicazione preventiva e vincolante del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del Codice, viene realizzato un unico progetto successivo a quello preliminare, che comprenda quello definitivo e quello esecutivo.

Qualora la progettazione esecutiva di lavori dell'Ateneo sia stata affidata a professionisti esterni, le eventuali prestazioni di progettazione preliminare e definitiva eseguite dagli Uffici della Divisione Tecnica dell'Ateneo rientrano tra le prestazioni incentivate, nei termini e nella misura fissati dall'art. 5, comma 2, del presente regolamento.

4. I lavori interessati dal presente Regolamento comprendono tutte le attività di costruzione,

demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del Codice, ad eccezione della lettera e) così come attestati dal RUP.

5. In caso di appalti misti l'accantonamento del Fondo è effettuato per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e limitatamente al corrispondente importo.

Art. 3

Determinazione della percentuale di accantonamento

1. La percentuale massima delle risorse da accantonare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, è stabilita in relazione alla rilevanza economica ed alla complessità dell'opera, attestata dal Dirigente della Divisione in sede di richiesta al Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri fissati nella seguente tabella:

Importo a base di gara	Aliquota massima, complessità		
	Alta	Media	Bassa
Da € 0 € 1.000.000	2%	1,8%	1,6%
Da € 1.000.001 a soglia comunitaria	1,9%	1,7%	1,5%
Oltre soglia comunitaria	1,8%	1,6%	1,4%

2. La complessità dell'opera è individuata dal Direttore Generale ai sensi delle definizioni che seguono:

- Complessità ALTA: lavori e opere che richiedono elevato impegno tecnico peritale, ossia richiedenti specialistiche competenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche.
- Complessità MEDIA: lavori e opere che richiedono medio impegno tecnico peritale, ossia richiedenti ordinarie competenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche.
- Complessità BASSA: lavori e opere per i quali non sono richieste particolari competenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche.

Art. 4

Conferimento degli incarichi e soggetti destinatari dell'incentivo

1. Il provvedimento di conferimento dell'incarico deve riportare:

- a) il nominativo del RUP, nonché quello dei dipendenti incaricati della progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione lavori, del collaudo tecnico amministrativo e del personale tecnico e amministrativo che partecipa a dette attività;
- b) i compiti assegnati a ciascuno;
- c) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni;
- d) le aliquote di ripartizione delle risorse accantonate nel Fondo secondo quanto disposto agli articoli successivi.

2. Partecipano alla ripartizione delle risorse indicate all'art. 2, comma 1:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del Codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

Art. 5

Ripartizione delle risorse del Fondo e prestazioni parziali

1. Al personale dell'Ateneo è distribuita, come incentivo, la percentuale dell'80% delle risorse di cui all'art. 2, comma 1, così come disposto dall'art. 93, comma 7 *ter* del Codice. Il restante 20% delle risorse è destinato all'acquisto da parte dell'Ateneo di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Università della Tuscia e dei servizi ai cittadini.
2. Le modalità di ripartizione degli incentivi sono effettuate secondo le seguenti percentuali:
- a) Responsabile unico del procedimento 10% da attribuire secondo le successive quote:

Responsabile Unico del Procedimento:	80%
Supporto al R.U.P.:	20%

- b) Tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati), tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza, tecnici incaricati della direzione dei lavori e tecnici incaricati del collaudo, 63%, da suddividere nelle seguenti voci:
- Progettazione: 60%; suddivisa in:

Progettazione:	60%	
1) preliminare:	10%	
2) definitiva:	28%	
3) esecutiva:	22%	
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:	3%	
Direzione lavori:	28%	
Collaudo:	9%	

- c) Collaboratori [tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto b) e che, firmandoli assumono, la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale], percentuale del 22% da suddividere nelle seguenti voci:

Fase preliminare di progettazione:	66%	
1) preliminare:	10%	
2) definitiva:	30%	
3) esecutiva:	26%	
Direzione dei lavori:	28%	
1) Direttore operativo:	17%	
2) Ispettore di cantiere:	11%	
Liquidazione e collaudo:	6%	

d) altro personale dell'Ateneo che ha collaborato al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati, 5% di cui:

Fase di progettazione preliminare:	12%
Fase di progettazione definitiva:	30%
Fase di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione:	26%
Fase di esecuzione lavori (direzione dei lavori):	25%
Fase di liquidazione e collaudo:	7%

3. Nel caso in cui più di una prestazione fra quelle elencate ai punti b), c), d), del precedente comma 2, venga affidata alla medesima persona si procede al cumulo delle singole quote di competenza.

4. Qualora al personale degli Uffici dell'Ateneo, in conformità agli atti di programmazione triennale, sia affidata solo una parte delle prestazioni previste dall'articolo 93 del Codice, le quote relative alle prestazioni affidate all'esterno verranno detratte dall'ammontare dell'incentivo nella misura delle percentuali fissate per tali prestazioni dal precedente comma 2; tali quote costituiranno economie ed andranno a finanziare il Fondo di cui all'art. 87 del C.C.N.L. 2006-2009 del personale dell'Università.

5. La quota del fondo spettante al responsabile unico del procedimento, ai sensi dei comma 2, lettera a) è dovuta in ogni caso, anche qualora le restanti prestazioni siano affidate, in tutto o in parte, a professionisti esterni.

6. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

Art. 6

Penalità per errori, ritardi e maggiorazione dei costi

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132, comma 1, lett. e) del Codice, non si provvederà alla corresponsione dell'incentivo al Responsabile del Procedimento nonché ai firmatari del progetto e, ove l'incentivo sia stato corrisposto, l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme.

2. In caso di mancato rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti contrattualmente, le risorse finanziarie da ripartire saranno così ridotte:

A) per il ritardato adempimento delle prestazioni sono applicate, per ogni giorno di ritardo, le seguenti penalità:

a.1) ritardi fino a 30 giorni: penalità dell'1% della quota relativa alla singola prestazione per la quale si è verificato il ritardo, calcolata per ogni giorno di ritardo;

b.2) ritardi superiori a 30 giorni: penalità del 2% della quota relativa alla singola prestazione per la quale si è verificato il ritardo, da applicare dopo il trentesimo giorno per ogni giorno di ritardo.

In quest'ultimo caso l'amministrazione può revocare l'incarico ed affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultanti responsabili del ritardo.

B) per la maggiorazione dei costi è applicata la riduzione del 20% alla quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile, che ha prodotto l'aumento.

Nei casi disciplinati dal presente comma ove l'incentivo sia stato corrisposto, anche parzialmente, l'Amministrazione provvederà al recupero delle somme non dovute.

Art. 7

Pagamento dell'incentivo

1. Ai fini del pagamento delle quote di incentivazione il Dirigente della Divisione competente redige apposita relazione, indicando i nominativi e le specifiche attività svolte dal personale incaricato. La stessa relazione deve dare atto degli eventuali errori e maggiorazioni di tempi e costi previsti e formulare le proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. Il pagamento della quota di incentivazione, disposto con Decreto del Direttore Generale, è erogato per stati di avanzamento dei lavori, secondo le seguenti modalità:

a) il 50% del compenso a raggiungimento di almeno il 60% dell'importo di contratto dei lavori;

b) il 40% all'ultimo Stato Avanzamento Lavori;



Regolamento di Ateneo per la ripartizione delle risorse del fondo
per la progettazione e l'innovazione
(emanato con D.R. n. 90/16 del 09.02.2016)

- c) il 10% ad approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.
3. La liquidazione di tali somme dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data del relativo Decreto del Direttore Generale.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
5. Le eventuali somme in eccesso rispetto al predetto 50% confluiranno sui fondi di cui agli artt. 87 e 90 del CCNL 2006/2009 – personale comparto Università.